

CORTE APPELLO TRENTO  
RISCOSSI € 21.76  
A MEZZO MARCHE 7  
Copia semplice/autentiche pag. ....  
urgenti/non urgenti  
per N° ..... attestazione/certificazione  
TRENTO, N. 29/13/2015  
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 176/13 RG Tribunale monoc. Rovereto

N. 1427/11 RG Notizie reato

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO  
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. DANIELA GENALIZZI

D.ssa IOLANDA RICCHI

D.ssa ANNA MARIA CREAZZO

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

TENNI MATTEO nt. a Rovereto (TN) il 27/01/1977 residente in Ala (TN) frazione Pilcante via Angelini n. 8 (dom. det.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

N 8/15 Reg. Sent.

N 10/14 Reg. Gen.

Data della sentenza

14/01/2015

Depositata in  
Cancelleria

Il .....  
Il Funzionario Giudiziario

Notifica estratto contumac.

Avviso deposito sentenza

Ricorso per Cassazione il

Trasmessi atti alla Cassazione

il.....

Redatta scheda il

Redatta parcella il

N.....  
.....C.P.

Trasmesso estratto sentenza  
a sensi art. 650 c.p.p. il

.Restituiti atti al Tribunale/

Pretura il.....

## IMPUTATO

In ordine al reato p. e p. dall' art. 595 C.P. perché offendeva la reputazione di Dorigo Paolo, postando sul sito www.youtube.com al nick "Adige Trentino" il seguente testo: "Vi invito a NON visionare il sito del BRIGATISTA PAOLO DORIGO in quanto egli è solo uno sciocco INFAME e non è in grado di dare risposte sicure e concrete alle vittime e anche a coloro che volessero approfondire, ma solo di "spoecare" nella rete con siti che non valgono un bagolotto di capra nana e a cadere sempre nella politicizzazione. In molti lo hanno definito con una parola che in Sicilia non è per nulla ONOREVOLE. La parola è INFAME!!!!"  
In Ala il 14 febbraio 2011.

## APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in composizione monocratica n. 318/13 del 10/10/2013 che dichiarava l'imputato responsabile del delitto a lui ascritto e, concesse gli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento - entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza - dell'importo di cui al successivo capo.  
Condannava l'imputato al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla P.C. che liquidava in € 5.000, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.  
Condannava l'imputato al pagamento delle spese di costituzione e difesa della P.C, che liquidava in € 1.500, oltre accessori.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere D.ssa Iolanda Ricchi

Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe De Benedetto che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con carico di spese e respingersi l'appello.

Sentito il difensore della parte civile - DORIGO PAOLO - rappresentato e difeso dal procuratore speciale avv. Luca Piaia con studio in Vittorio Veneto (TV) che deposita le conclusioni scritte chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Deposita nota spese.

Sentito l'avv. Luigi Campone in sostituzione, come da delega, del difensore di ufficio avv. Cristina Luzzi, di Rovereto che chiede l'accoglimento dei motivi di appello.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 10.10.2013 il Giudice monocratico del Tribunale di Rovereto, ha ritenuta provata la responsabilità di Matteo Tenni in ordine ai reati di diffamazione ai danni di Paolo Dorigo, e, con attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno in favore della parte civile, definitivamente liquidato in €. 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Accertata l'attribuibilità all'imputato del post pubblicato su youtube con il nick "Adige Trentino" contenente le censure al Dorigo, fatto peraltro ammesso dallo stesso imputato, il Giudice reputa indubitabile la valenza diffamatoria delle espressioni "brigatista" e "infame" attribuite all'odierna parte civile. Osserva, infatti, come sia irrilevante a tal fine la circostanza che il Dorigo sia stato in passato condannato per reati attinenti al terrorismo (con sentenza peraltro ritenuta non equa dalla Corte di Giustizia Europea). Evidenzia come un tanto non legittimasse il Tenni ad attribuire alla parte offesa connotazioni quale "sciocco infame" o i giudizi sullo stesso espressi nel post.

Ha quindi condannato l'imputato alla pena indicata.

L'appello tempestivamente proposto dal difensore dell'imputato lamenta l'affermazione di responsabilità e deduce:

- che quantomeno all'epoca della pubblicazione del post il Dorigo (del quale si è prodotto il certificato penale) risultava condannato con sentenza definitiva per reati di terrorismo, tanto che l'espressione "brigatista" deve ritenersi pertinente e contenente rispetto ad una condizione soggettiva accertata con sentenza definitiva. Del tutto irrilevante, ai fini dell'esercizio del diritto di critica il fatto che la sentenza sia stata successivamente censurata dalla Corte di Giustizia e che sia pendente (ma non ancora definito) il giudizio di revisione sulla condanna patita dalla

parte civile. L'espressione "brigatista" che nella generalità dei casi deve ritenersi offensiva, perde la propria antigiuridicità se correlata a fatti rispondenti a verità;

- che anche il termine "infame" deve essere contestualizzato. Letteralmente il termine rappresenta colui che appare gravemente e notoriamente macchiato nell'onore. Correlando l'espressione alle precedenti considerazioni è indubitabile che la personalità morale del Dorigo fosse inficiata nell'onore dalle precedenti condanne per terrorismo.

Insiste pertanto nell'assoluzione dell'imputato.

In subordine la Difesa censura:

- l'eccessività della pena inflitta, pur in presenza di un fatto di modesta valenza offensiva e considerato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel caso sarebbe stato opportuno applicare la sola pena pecuniaria con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. E, comunque, anche valutando la pena detentiva, il trattamento sanzionatorio appare eccessivamente severo ed immotivato, tenuto conto delle ragioni che avevano determinato il Tenni a pubblicare il testo incriminato. La pena detentiva può essere determinata nel minimo edittale;
- la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Si tratta di una statuizione assunta dal Giudice senza alcuna specifica motivazione, nei confronti di persona incensurata, alla prima esperienza giudiziaria e che ha mantenuto un comportamento processuale cristallino, ammettendo i fatti e fornendo la spiegazione degli stessi. Si insiste, quindi, per l'esclusione della condizione;

- l'eccessività della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in assenza di precisi riscontri sulla diffusione della pubblicazione e con motivazione carente;
  - la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
- L'appello è infondato in punto di responsabilità.

Vale la pena di riportare la frase incriminata, (di cui il Tenni si è attribuito la paternità) pubblicata in un sito YouTube con il nik "Adige Trentino", a commento di un articolo: "Vi invito a non visionare il sito del BRIGATISTA PAOLO DORIGIO in quanto egli è solo uno sciocco INFAME e non è in grado di dare risposte sicure e concrete alle vittime e anche a coloro che volessero approfondire, ma solo di "spoecicare" nella rete con siti che non valgono un bagolotto di capra nana e cadere sempre nella politicizzazione. In molti lo hanno definito con una parola che in Sicilia non è per nulla ONOREVOLE. La parola è INFAME!!!".

Appare di chiara evidenza come, anche non volendo attribuire alla qualifica di "brigatista" un intento offensivo, o comunque ritenendolo compreso nell'esercizio del diritto di critica politica (poiché in effetti il Dorigo risulta condannato per fatti di terrorismo, sentenza poi ineseguibile in seguito ad una pronuncia CEDU) il complessivo contenuto del post ed in particolare l'utilizzo del termine "infame" abbia una grave valenza diffamatoria. È lo stesso imputato ad attribuire tale significato al termine "infame", definendolo come termine "non onorevole", mostrando così l'intento perseguito, ossia quello di portare un personale attacco al Dorigo, al fine di indurre gli utenti a non contattare il sito dello stesso, peraltro senza offrire alcuna spiegazione della iniziativa adottata.

Del resto, come correttamente osservato dalla parte civile, il testo redatto dal Tenni non ha alcuna attinenza con la critica all'attività politica del Dorigo, né alla sua pregressa militanza, avendo come unica finalità quella

di screditare la parte civile nella sua odierna attività di promotore di un sito internet.

In tal senso le doglianze difensive devono essere disattese, rilevandosi come nel caso risulti violato il criterio della continenza delle espressioni utilizzate, che costituisce il presupposto del diritto di critica.

Quanto alle subordinate avanzate dal Difensore nel gravame, la Corte osserva:

- che la richiesta difensiva di sanzionare il fatto esclusivamente con pena pecuniaria non può trovare accoglimento, avuto riguardo alla gravità del fatto ed all'utilizzo di un nickname ingannevolmente riferibile ad un noto quotidiano trentino (tanto che il Dorigo, inizialmente si era rivolto alla redazione del quotidiano L'Adige per ottenere la rimozione del post"). E tuttavia la quantificazione della sanzione può essere rivalutata, al fine di renderla maggiormente adeguata al fatto ed alle ragioni della condotta (il Tenni si era sentito a sua volta provocato da un testo a firma Dorigo), nonché alla personalità dell'imputato, persona incensurata e gravata da patologie. La pena può quindi essere determinata in gg. 20 di reclusione (muovendo da una p.b. di mesi uno di reclusione così ridotta per le concesse attenuanti generiche);
- che, al contrario, non può trovare accoglimento l'istanza difensiva volta ad escludere la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile. Nel caso, pare alla Corte che il primo Giudice abbia correttamente esercitato la discrezionalità concessagli: a fronte del comportamento ingiustificatamente e gravemente offensivo dell'imputato, volto a denigrare l'attività della parte lesa, va attribuita un'indubbia efficacia deterrente alla commissione di analoghi fatti alla subordinazione della

- sospensione condizionale disposta, che, peraltro consente al danneggiato di poter ragionevolmente confidare nell'adempimento del ristoro dovuto;
- che, infine, l'appellante non può dolersi della entità del risarcimento liquidato (nella misura di €. 5.000,00) tenuto conto della diffusività del mezzo usato, peraltro avvalendosi dell'ingannevole riferimento ad un quotidiano di larga diffusione locale, alla gravità delle offese ingiustificatamente portate alla vittima.

La sentenza deve dunque essere riformata solo in relazione al trattamento sanzionatorio, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese in favore della parte civile per il grado, che si liquidano in complessivi €. 1.800,00 per compensi (€. 450,00 per la fase di studio ed €. 1350,00 per la fase decisoria) oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p. si indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza impugnata riduce la pena inflitta a giorni venti di reclusione.

Conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in €. 1.800,00 per compensi, maggiorati del 15% per spese generali, oltre IVA e CNPA.

Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

Trento, 14 gennaio 2015

Il Consigliere Est.  
dott.ssa *Iolanda Ricchi*

Il Presidente  
dott.ssa *Daniela Genalizzi*